



# COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

**Oggetto: Misure urgenti per il contrasto, il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, sull'intero territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 (CORONAVIRUS).**

## IL SINDACO

**Vista** la legge 23 agosto 1988 n. 400

**Visto** il decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 diffusamente pubblicizzato su tutto il territorio comunale in data 08/03/2020**

**Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure già previste all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;**

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica ;

**Ritenuto dover dare massima diffusione al predetto Decreto 9 marzo 2020, fermo quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020, che ORDINA nelle nuove disposizioni riguardanti tutto il territorio nazionale e, quindi sul territorio comunale, quanto segue:**

**art. 1**

**(misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;
2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente:

«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

In considerazione di quanto sopra esposto, le misure previste dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese a tutto il territorio nazionale per cui di conseguenza si precisa quanto segue:

***art. 1 comma 1 lettera n): “sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione”***

***in considerazione del predetto articolo si precisa quanto segue:***

- **Dopo le ore 18.00, e fermo restando quanto già previsto negli orari di apertura, sarà possibile effettuare servizi di asporto a domicilio a cura del gestore dell'attività.**

**Pertanto, è vietato agli avventori dei suddetti locali ritirare direttamente, presso l'esercizio, quanto prenotato.**

Per tutte le altre attività commerciali diverse dalle attività di cui sopra, si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera o).

**In riferimento al predetto articolo si invitano i gestori delle attività commerciali a garantire modalità contingentate di accesso, nonché assembramenti di persone, stabilendo di volta in volta il numero di persone all'interno dei locali**

**DISPONE**

**che venga data piena attuazione di quanto previsto dal DPCM 9 marzo 2020 (che si allega integralmente);**

che il presente avviso entra in vigore immediatamente e sarà pubblicato all'Albo online dell'Ente per giorni 60.

che al presente avviso venga data massima divulgazione sul territorio comunale, trasmettendo la stessa alla Prefettura di Enna, alla stazione Carabinieri di Assoro e al Comando della Polizia Municipale di Assoro.

dalla Residenza Municipale, 10 marzo 2020

Il Sindaco  
**(dott. Antonio Licciardo)**